



Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2023”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2023 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2023”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive

1.1. È approvato il modello “Irap 2023”, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

1.2. Il modello “Irap 2023” è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS;

1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi

2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di dichiarazione “Irap 2023” è reso disponibile dall’Agenzia

delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'Allegato 2 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Per la stampa dei quadri di cui al punto 1.2 devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 2 al presente provvedimento.

4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Irap 2023”

4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2023”, secondo le specifiche tecniche indicate al presente provvedimento.

4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

5. Modalità di invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome

5.1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2008, l'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo le modalità tecniche definite nel punto 5.2.

5.2 L'Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province autonome utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali

denominato “*Siatel v2.0 PuntoFisco*”, secondo le modalità tecniche definite nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello Irap venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto

del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008, approva il modello di dichiarazione “Irap 2023”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2023”, da parte dei soggetti passivi ai fini Irap che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001; decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

Legge 30 dicembre 2021 n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34: misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122: misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 febbraio 2023

Il DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

NOTA TECNICA

1. Modalità di trasmissione della dichiarazione Irap 2023

1.1. L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province autonome in cui ha il domicilio fiscale il soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe Tributaria ed Enti locali denominato “*Siatel v2.0 PuntoFisco*”.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione Irap da trasmettere ai soggetti interessati sono riportati nelle relative specifiche tecniche che verranno pubblicate, previa approvazione, sia sul portale “*Siatel v2.0 PuntoFisco*” che sul sito dell’Agenzia delle entrate. Tali specifiche saranno rese disponibili entro 60 giorni dalla data del provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Irap.

2. Tempistica della trasmissione della dichiarazione Irap

2.1. La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.

3. Sicurezza dei dati

3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati in oggetto è garantita dal sistema “*Siatel v2.0 PuntoFisco*”. Il trasferimento avverrà su canale protetto rispondente ai requisiti di sicurezza.

3.2. L’accesso ai dati sarà consentito solo agli utenti delle regioni e delle province autonomie espressamente autorizzati con opportuna profilazione e verrà monitorato con gli strumenti in possesso dell’Agenzia delle entrate.

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone orange 021 U.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.